



88/2013



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

La Corte di Appello di Palermo – I Sezione Civile  
composta dai signori:

- 1) Dott. ROCCO CAMERATA SCOVAZZO Presidente
- 2) Dott. GUIDO LIBRINO Consigliere
- 3) Dott. GIOACCHINO MITRA Consigliere

dei quali il terzo relatore ed estensore, riunita in Camera di Consiglio, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. 2129/2005 del R.G. Cont. Civ. di questa Corte di Appello, posta in decisione nell'udienza collegiale del 04.07.2012 e promossa in questo grado

DA

DI GRIGOLI DOMENICO, nato Trapani il 3 agosto 1929 e residente in Palermo nella via Del Granatiere n. 67 (c.f.: DGRDNC29M03L331C) rappresentato e difeso congiuntamente e disgiuntamente dagli avvocati Ottavio Noto ed Enrico Aguglia in virtu' di mandato in calce al presente atto ed elettivamente domiciliato presso lo

*JS*

Sentenza N. ....

Anno 2012

Reg.gen. 2129/2005

Cron. N. 245

Rep.N. 111/B

In dec. il 6-7-2012

Decisa il 19-12-2012

Dep. Il 23-1-2013

**OGGETTO:**  
*responsabilita' professionale*

*I Gr*

studio di quest'ultimo in Palermo nella via Principe di Belmonte n. 3

APPELLANTE

**CONTRO**

**LLOYD ADRIATICO Ass.ni S.p.A.** , corrente in Trieste, Largo Ugo Inneri n. 1, c.f.: 00104230321, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Palermo via S. Scrofani n. 50 presso e nello studio dell'Avv. Roberto Gennaro che la rappresenta e difende giusta procura in atti

Appellata

E

**GULI' GIUSEPPE**, nato a Palermo il 20.1.1951 (c.f.: GLUGPP51A20G273F) residente in Palermo ed ivi elettivamente domiciliato, nella via Mariano Stabile n 43, presso lo studio dell'Avv. Gaetano Cappellano Seminara che, unitamente e disgiuntamente agli Avv.ti Eugenio Amato ed Eliana Tutone, lo rappresenta e difende giusta procura stesa in calce al presente atto.

APPELLATO E APPELLANTE INCIDENTALI

E

**MAURIZIO NICOLAI**, nato a Palermo il 24.2.1952, C.F.: NCLMRZ52B24G273S, rappresentato e difeso dall'Avv. Giacomo D'Asaro ed elettivamente domiciliato

presso il suo studio in Palermo, via XX Settembre n. 29,  
per procura a margine dell'atto.

APPELLATO E APPELLANTE INCIDENTALE

E

AZIENDA OSPEDALIERA "V. CERVELLO", in  
persona del legale rappresentante p.t., domiciliato per la  
caica in Palermo, via Trabucco n. 180, ed elettivamente  
in Palermo, viale Croce Rossa n. 308 (gia' Via R. 67 n. 8  
lotto V 4), rappresentato e difeso dal Prof. Avv. Aurelio  
Anselmo giusta procura in calce alla copia notificata  
dell'atto di citazione introduttivo del giudizio di primo  
grado.

APPELLATA E APPELLANTE INCIDENTALE

E

~~FRANCISCA ALFONSA~~, nata a Reggio Calabria il  
~~1957~~, c.f. ~~FCRENS57H45H224J~~ e ~~FRANCESCO~~  
~~MARCO~~, nato a Palermo il ~~1965~~  
~~FRSMRC554602733~~ in proprio e nella qualità di  
genitori esercenti la potestà sui figli minori, in nome e  
per conto nell'interesse del figlio ~~Viridiano Andrea~~ e della  
figlia ~~Viridiana Maria~~, rappresentati e difesi, giusta  
procura a margine del presente atto, dagli Avv.ti  
Ferdinando Gattuccio ed Alberto Gattuccio, presso lo



studio dei quali sono elettivamente domiciliati in  
Palermo, via Libertà n. 171

**APPELLATI E APPELLANTI INCIDENTALI**

**CONCLUSIONI DELLE PARTI**

**Per l'Appellante**

**PIACCIA ALLA CORTE ECC.MA**

Respinta ogni diversa domanda ed eccezione e previa  
sospensione della provvisoria esecutorietà della sentenza  
impugnata:

ammettere per la forma l'appello che col presente atto si  
propone avverso la sentenza del Tribunale di Palermo n.  
2773/2005 dei 11/6-7/9/2005 e, accogliendolo nel merito  
ed in totale riforma della stessa, ritenere e dichiarare il  
difetto di legittimazione passiva del prof. Domenico Di  
Grigoli avverso le domande proposte nei suoi confronti  
dagli attori con atto del 15 maggio 1998;

rigettare perché infondate in fatto e in diritto, prive di  
idonea prova e contrastanti con le emergenze istruttorie  
di primo grado le domande proposte dagli attori nei  
confronti del prof Di Grigoli affermandone la totale  
insistenza di responsabilità professionale per i fatti  
posti a fondamento della pretesa;

riformare in ogni caso per illegittimità, illogicità e  
contraddittorietà delle statuizioni di condanna e per  
nullità da ultrapetizione delle stesse la sentenza gravata  
rigettando le domande risarcitorie in punto di quantum

debeatur o riducendo le stesse in modo considerevole e conforme a giustizia;

revocare in ogni caso il capo di condanna a favore della minore , non avendo questa alcun titolo, ragione o azione verso il convenuto;

in via subordinata ed in pari riforma della sentenza impugnata, revocare il capo riguardante la Azienda Ospedaliera Cervello (ed il suo assicuratore Lloyd Adriatico) affermando la solidale responsabilità di essa per i fatti costitutivi della pretesa e condannarla in solido con tutti i sanitari al risarcimento cui dovessero essere tenuti verso gli attori;

condannare questi ultimi al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio, oltre IVA, CPA e rimborso spese generali.

Salvo ogni altro diritto, contesta le note di precisazioni depositate all'udienza 4.07.2012 dalla difesa del  per tutto quanto non attiene a conclusioni e dichiara di non accettare il contraddittorio sulle domande nuove

Per l'Appellata: Lloyd Adriatico

**PIACCIA ALLA CORTE ECC.MA**

**Relectis adversis**

- 1) Rigettare i motivi di appello proposti e confermare in ogni sua parte la sentenza impugnata;



2) Condannare l'appellante al pagamento delle spese, competenze ed onorari di entrambi i gradi del giudizio.

Salvo ogni altro diritto, azione e ragione nella piu' ampia e generale forma.

Per l'Appellato e Appellante Incidentale: **GULI' GIUSEPPE**

**PIACCIA ALLA CORTE ECC.MA**

Preliminarmente, si insiste nelle richieste formulate in occasione dell'udienza del 4.4.2012 riportandosi integralmente al contenuto delle deduzioni allegate al verbale della detta udienza; pertanto, ai fini dell'accertamento del nesso eziologico - e, considerato il secondo punto del quesito peritale formulato da Codesta Corte ed il contenuto delle relazioni di consulenza tecnica di parte depositate da questa difesa con le note autorizzate dell'01.02.2012 - si chiede sottoporre alla consulente genetista dei cc.tt.uu. il seguente specifico chiarimento: "E' possibile escludere con certezza una correlazione tra l'alterazione genetica riscontrata su  ed il suo quadro clinico o escludere in assoluto una possibile eziologia genetica".



Per il resto, nel riportarsi integralmente al contenuto degli atti difensivi tutti sin qui depositati, si precisano le seguenti conclusioni:

Reietta ogni contraria deduzione e difesa,

Ammettere per la forma l'appello incidentale proposto con la comparsa di costituzione e risposta del 23.1.2006 avverso la sentenza n. 2773/2005, resa dal Tribunale di Palermo in data 11.06.2005, depositata in data 7.9.2005, spedita in forma esecutiva in data 19.9.2005, non notificata ai fini della decorrenza del termine breve per impugnare;

In accoglimento dei motivi di gravame formulati con il predetto atto, riformare la sentenza impugnata e, conseguentemente:

Rigettare le domande tutte spiegate dai Signori ~~Scarna~~ e ~~Vassano~~, in proprio e nella qualità di genitori esercenti la potestà sui figli minori ~~Antonio e Maria~~, con l'atto di citazione introduttivo del primo grado del presente giudizio e le conclusioni tutte formulate nel presente grado di giudizio, stante l'assenza di prova del danno e del nesso eziologico tra le patologie da cui affetto ~~Vittorio Candela~~ e la condotta sanitaria tenuta dal Dott. Giuseppe Guli';

Ritenere e dichiarare che alcuna condotta omissiva né alcuna responsabilità conseguente può ritenersi accertata in capo al Dott. Giuseppe Guli;

Ritenere e dichiarare che le patologie da cui è affetto [redacted] sono etiologicamente riconducibili, in via esclusiva, alla alterazione genetica accertata su [redacted] ed ereditariamente trasmessagli dal padre [redacted];

Conseguentemente, ritenere e dichiarare i Signori [redacted] obbligati alla restituzione in favore del Dott. Guli del 50% della somma di E. 450.000,00 oltre rivalutazione ed interessi a far data dal relativo incasso alla effettiva restituzione, somma quest'ultima che gli appellati [redacted] hanno ricevuto dai Dott.ri Guli e Di Grigoli (in ragione del 50% ciascuno) nelle more del procedimento di inibitoria.

In subordine:

Nella denegata ipotesi in cui Codesta Corte dovesse ritenere fornita e raggiunta la prova che le patologie da cui è affetto [redacted] siano riconducibili anche ad eventi verificatisi durante il parto, ritenere e dichiarare, comunque, la concomitanza nella produzione dei danni riportati da [redacted], dell'accertato fattore genetico patologico e, conseguentemente, limitare la condanna solidale dei sanitari appellanti in proporzione alla correlativa parte



di responsabilità, così da non fare carico agli stessi sanitari del preso del danno la cui produzione è riconducibile alla patologia genetica di cui è portatore

~~Marzia Cristiano~~;

Ritenere e dichiarare la solidale responsabilità dell'Azienda Ospedaliera "Ospedali Riuniti Villa Sofia-Cervello";

Ritenere e dichiarare che la liquidazione dei danni pronunciata dal Tribunale è viziata da extrapetizione ed ultrapetizione e, pertanto, riformare i relativi capi di sentenza nel senso di ridurre la condanna solidale nel quantum debeatur, in conformità alle richieste di parte attrice, stante l'assenza dei presupposti per la liquidazione in via equitativa;

Ritenere e dichiarare che alcun risarcimento può essere riconosciuto a titolo di danno morale asseritamente patito da ~~Marzia Cristiano~~, poiché quest'ultima non spettante; conseguentemente, ritenere e dichiarare i Signori ~~Marzia e Cristiano~~ obbligati alla restituzione in favore del Dott. Guli' del 50% della somma di E. 20.000,00 (ventimila/00) oltre rivalutazione ed interessi a far data dal relativo incasso alla effettiva restituzione, somma quest'ultima che gli appellati ~~Marzia e Cristiano~~ hanno ricevuto, per conto di ~~Cristiano Cristiano~~, dai Dott.ri Guli' e Di Grigoli (in



ragione del 50% ciascuno) nelle more del procedimento di inibitoria.

Condannare i Signori [REDACTED] e [REDACTED] [REDACTED] alle spese di lite di entrambi i gradi del giudizio, comprese le spese di consulenza tecnica di ufficio e di parte.

Salvis juribus

Per l'Appellato e Appellante Incidentale: MAURIZIO NICOLAI

**PIACCIA ALLA CORTE ECC.MA**

Ogni contraria istanza, eccezione, difesa respinta, ammettere in rito l'appello proposto dal Dott. Nicolai ed in suo accoglimento:

In via preliminare:

- a) Ritenere e dichiarare la necessità di integrare il contraddittorio nei confronti della ex U.S.L. n. 60 (oggi assorbita dall'A.S.P. di Palermo), da cui il Dr. Nicolai e gli altri medici convenuti in giudizio erano dipendenti e coperti da assicurazione professionale e per la quale agivano in occasione del parto della Sig.ra [REDACTED].

Conseguentemente, dichiarare la disintegrità del contraddittorio, annullare la sentenza impugnata e disporre la riassunzione del giudizio innanzi al Tribunale.



Comunque, riformare la sentenza impugnata e, in luogo del G.U. di primo grado, ritenere e dichiarare anche la legittimazione passiva dell'Ospedale Cervello presso cui il parto è avvenuto e la sua responsabilità solidale nei confronti degli attori per il risarcimento dei danni lamentati.

b) Ritenere e dichiarare che il Dott. Nicolai, quale dipendente della ex U.S.L. n. 60, ha diritto ad essere garantito, nel caso di sua condanna, dalla Compagnia Lloyd Adriatico Assicurazioni S.p.A. in virtù del rapporto di assicurazione esistente tra tale Compagnia assicurativa e la ex U.S.L. indicata a copertura del rischio per errori eventualmente compiuti nello svolgimento dell'attività professionale espletata quale dipendente di tale struttura sanitaria.

Nel merito

Ritenere e dichiarare infondate e respingere in tutto o in parte le domande spiegate dai Sigg. ~~XXXXXX~~ - ~~XXXXXX~~ in proprio e quali legali rappresentanti dei figli minori, considerato che il comportamento tenuto all'appellante durante l'assistenza al parto della Sig.ra ~~XXXXXX~~ è immune da errori, imperizia o negligenza, non ha comportato alcuna violazione delle norme di legge o regolamentari sulle obbligazioni nascenti a suo carico in base al rapporto di lavoro intrattenuto



con la U.S.L. n. 60 in base ai suoi doveri professionali, nonché alla prassi comportamentale consolidata, e di escludere qualsiasi responsabilità a suo carico per le patologie che affliggono il minore

In via subordinata:

Ritenere e dichiarare che le patologie di cui è affetto il minore [redacted] sono dovute in via esclusiva o come concausa determinante a difetti genetici e non ad errori commessi dai medici che hanno assistito la Sig.ra [redacted] nel parto.


Ritenere e dichiarare che la sentenza impugnata è viziata da extra ed ultra petizione rispetto alle domande risarcitorie originariamente formulate dagli attori e ridurre congruamente l'ammontare dei danni liquidati.

Per l'Appellato e Appellante Incidentale: Azienda Ospedaliera "V. Cervello"

**PIACCIA ALLA CORTE ECC.MA**

NEL MERITO: In via principale:

1. Rigettare il gravame principale, perché palesemente inammissibile oltre che infondato e illegittimo, ed i gravami incidentali proposti ex adverso, perché infondati ed illegittimi, nei



confronti della A.O.V. Cervello – in persona del legale rappresentante p.t. e, per l'effetto, confermare integralmente la sentenza impugnata nel capo di parte in cui ha affermato la assenza di responsabilità in capo di parte in cui ha affermato la assenza di responsabilità in capo alla odierna comparente.

In subordine ed in via incidentale, in caso di accoglimento del gravame principale nei confronti dell'A.O.V. Cervello – in persona del legale rappresentante pro-tempore e/o in caso di accoglimento del gravame incidentale proposto da  e  in proprio e nella spiegata qualità nei confronti dell'A.O.V. Cervello:

- 3) Ritenere e dichiarare il difetto di legittimazione passiva della A. O.V. Cervello in persona del legale rappresentante p.t. – per i motivi tutti spiegati in premessa – e per l'effetto riformare l'impugnata sentenza nel capo di parte motiva in cui rigetta la superiore eccezione di legittimazione passiva tempestivamente sollevata in primo grado di giudizio.

In ulteriore subordine ed in via incidentale, in caso di accoglimento del gravame principale nei confronti dell'A.O.V. Cervello in persona el legale rappresentante pro tempore, e/o in caso di

accoglimento del gravame incidentale proposto da ~~Elisabetta Alfano~~ e ~~Vincenzo Alfano~~ in proprio e nella spiegata qualità nei confronti dell'A.O.V. Cervello e nella denegata ipotesi di rigetto del gravame incidentale proposto dalla A.O.V. Cervello nei confronti di questi ultimi appellati:

Condannare la LLOYD ADRIATICO Ass.ni SpA in persona del legale rappresentante pro-tempore, a tenere indenne la A.O. Vincenzo Cervello in persona del legale rappresentante p.t. da ogni somma che potrà essere tenuta a pagare nei confronti dei sigg. ~~Elisabetta Alfano~~ e ~~Vincenzo Alfano~~ in proprio e nella spiegata qualità, a titolo di sorte, interessi, spese legali, rivalutazione monetaria, ed al pagamento delle spese legali sostenute dalla medesima A.O.V. Cervello di entrambi i gradi di giudizio, in forza della disposizione contenuta nell'art. 1917 c.c. e per i motivi esposti in premessa.

Con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio e con espressa riserva di proporre gravame incidentale nei confronti degli altri appellati nel termine di cui all'art. 343 comma II c.p.c.

Cp  
Cp



conseguentemente, condannare anche la predetta Azienda Ospedaliera, in persona del legale rappresentante pro tempore, a risarcire, in solido con i predetti sanitari i danni agli appellati per i titoli e nella misura sopra indicati, o in quella maggiore o minore che il Collegio riterrà di quantificare anche ai sensi dell'art. 1226 c.c.;

Con vittoria di spese, competenze ed onorari di entrambi i gradi di giudizio."e doveroso svolgere ulteriori precisazioni necessarie ai fini della corretta quantificazione dei danni occorsi ad [REDACTED] ed ai propri congiunti [REDACTED] e [REDACTED]

Il Collegio, infatti, dovrà necessariamente tenere conto sia del fatto che la CTU disposta in appello ha ravvisato un grado di invalidità del 100%, superiore a quello accertato in primo grado dai medesimi consulenti (90%) con un aggravamento dunque dello stato di salute di [REDACTED] sia degli aggiornati ed ormai uniformi criteri di risarcimento (cd. "tabelle"), sia, infine degli importanti arresti giurisprudenziali intervenuti medio tempore, tra cui le note sentenze a SS.U. di "San Martino".

Quanto al danno di natura non patrimoniale, la decisione del Tribunale di Palermo ha condannato i Dott.ri Domenico Di Grigoli, Giuseppe Cali' e



Maurizio Nicolai, in solido, a pagare al piccolo ~~Crystano Andrea~~ (oggi sedicenne) la somma di E. 544.652,62 a titolo di danno biologico per la grave invalidità accertata dalla CTU (90%) ed E. 136.163,15 a titolo di danno morale dallo stesso subito (pari ad  $\frac{1}{4}$  del danno biologico), per un totale di E. 680.815,77.

Alla luce della citata giurisprudenza, è ormai pacifico che il danno non patrimoniale è figura risarcitoria unitaria, comprensiva di una serie di diversi pregiudizi denominati in vario modo per "esigenze descrittive" (danno morale, danno biologico, danno la lesione del rapporto parentale...).

In tale quadro, il Giudice deve comunque tenere conto di tutte le componenti da cui è costituita tale voce di danno, giungendo ad una corretta "personalizzazione" di esse ed in particolare del danno morale, tenendo conto della gravità del fatto, delle condizioni soggettive della persona, dell'entità della relativa sofferenza e del turbamento dello stato d'animo (in ultimo, Cassazione civile, sez. III, 16.02.2012 n. 2228).

In particolare, la liquidazione equitativa del danno non patrimoniale conseguente alla lesione all'integrità psico-fisica dovrà essere effettuata – secondo il recentissimo orientamento della Suprema Corte – dai Giudici di merito in base a parametri uniformi, che



vanno oggi individuati nelle tabelle elaborate dal Tribunale di Milano senza alcun automatismo, ma da modularsi secondo le circostanze del caso concreto. (Cassazione civile, sez. III, 07.06.2011, n. 12408 Cassazione civile, sez. III, 31.8.2011 n. 17879). Tali tabelle non hanno ovviamente cancellato la liquidazione congiunta dei pregiudizi in passato liquidati a titolo di danno biologico standard, personalizzazione del danno biologico, danno morale. (Cassazione civile, sez. III, 12.9.2011, n. 18641).

Sulla base di tali tabelle, considerando la percentuale di invalidità riconosciuta (100%) ed il "valore punto" pari ad E. 11.340,20 aumentato del 25% (E. 14.175,25), in quanto il valore monetario risultante dall'applicazione dei criteri standard è, sulla base di quanto acclarato anche in appello, inadeguato a compensare ex art. 1226 c.c. la effettiva perdita, non potrà essere riconosciuta a [REDACTED] una somma comunque inferiore ad E. 1.417.524,98 oltre interessi o quella maggiore o minore che la Corte d'Appello riterrà opportuno liquidate.

Inoltre, ai genitori di [REDACTED] il Tribunale ha riconosciuto a titolo di danno morale la somma di E. 136.163,15 per ciascuno, oltre ad E. 50.000 alla sorella [REDACTED]



futuro e per tutta la vita. Anche tali importi non potranno che essere aggiornati al Collegio in relazione all'aumentato costo della vita e al diminuito potere di acquisto delle famiglie.

Si rileva infine, per mero scrupolo difensivo, che le presenti precisazioni, svolte affinché si tenga conto della percentuale maggiore di invalidità riconosciute e dei nuovi criteri di risarcimento, non costituisce pacificamente mutamento della domanda, non introducendo nel giudizio fatti nuovi o nuovi emi di indagine.

Per tali ragioni si precisano le conclusioni secondo quanto esposto nel presente atto, richiamandosi, per il resto, ai precedenti scritti difensivi, da intendersi in questa sede integralmente ripetuti e trascritti e si oppone alle deduzioni avversarie rilevando che nessuna domanda nuova è stata formulata, ma è stato solo quantificato il danno sulla base delle nuove risultanze istruttorie.



### Motivi della decisione

Con sentenza dell'11 giugno - 7 settembre 2005, il Tribunale di Palermo, in composizione monocratica, dopo aver esposto lo svolgimento del processo (alle pagg. 3 - 8 della sentenza) ed avere enunciato i motivi della decisione (alle pagg. 8 - 28), condannava Di Grigoli Domenico, Guli Giuseppe e Nicolai Maurizio, in solido, a pagare le seguenti somme:

- a ~~Cristiano Andrea~~ (nato il 19 ottobre 1995 e rappresentato in giudizio dai genitori esercenti la potestà) la somma di euro 840.815,77, oltre agli interessi legali dalla data della decisione al saldo;
- a ~~Cristiano Andrea~~ (rappresentato in giudizio dai genitori esercenti la potestà) la somma di euro 18.720,00, da versarsi ogni anno, con decorrenza dall'agosto 2005 (somma da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT);
- a ~~Eleonora Antonia~~ e ~~Cristiano Marco~~ (genitori di ~~Cristiano Andrea~~), in solido, la somma di euro 168.480,00, oltre agli interessi legali dalla data della decisione al saldo;
- a ~~Eleonora Antonia~~ e ~~Cristiano Marco~~ (genitori di ~~Cristiano Andrea~~) la somma di euro 136.163,15 per ciascuno, oltre agli interessi legali dalla data della decisione al saldo;
- a ~~Eleonora Antonia~~ (sorella di ~~Cristiano Andrea~~) la somma di euro 50.000,00, oltre agli interessi legali dalla data della decisione al saldo.

Con la medesima sentenza, il Tribunale adottava le seguenti, ulteriori, statuizioni:

GL

- condannava Di Grigoli Domenico, Guli Giuseppe e Nicolai Maurizio, in solido, a rifondere agli attori le spese processuali;
- respingeva le domande proposte dagli attori nei confronti dell'Azienda Ospedaliera Cervello, dichiarando compensate le spese processuali tra gli attori e la predetta Azienda Ospedaliera;
- rigettava le domande spiegate nei confronti della Lloyd Adriatico Assicurazioni spa (compagnia assicuratrice, chiamata in garanzia), dichiarando compensate le spese processuali tra la predetta società e i chiamanti in garanzia.

#### L'APPELLO PRINCIPALE

Avverso l'anzidetta sentenza ha proposto appello Di Grigoli Domenico (primario ospedaliero), chiedendone la riforma.

In via principale, l'appellante ha eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva rispetto alle domande proposte dagli attori con atto di citazione del 15 maggio 1998.

L'appellante ha anche chiesto:

il rigetto delle domande proposte nei suoi confronti per la loro infondatezza;

la riforma delle statuizioni di condanna contenute nella sentenza appellata per la loro illegittimità, illogicità e contraddittorietà, nonché per la nullità (derivante da ultrapetizione) di tali statuizioni, con conseguente rigetto delle domande risarcitorie " *in punto di quantum debeatur* "; ovvero con riduzione delle stesse " *in modo considerevole e conforme a giustizia* ":

la revoca della condanna di esso appellante al pagamento di somme in favore della minore ~~VIRGINIA IUSIANO~~.

In via subordinata, l'appellante ha chiesto la riforma della sentenza impugnata, concernente l'esclusione della responsabilità dell'Azienda Ospedaliera Cervello (e del suo assicuratore Lloyd Adriatico spa), con l'affermazione della responsabilità solidale della predetta Azienda.

L'appellante ha anche chiesto la condanna degli attori al pagamento delle spese processuali di entrambi i gradi del giudizio.

Con il primo motivo di gravame, l'appellante ha dedotto che:

- le statuizioni della sentenza impugnata erano errate, incongrue e viziate per ultrapetizione;
- la posizione di esso appellante era caratterizzata da elementi specifici, che facevano apparire la condanna ancor più incomprensibile ed ingiusta.

Con il secondo motivo di gravame, l'appellante ha dedotto che l'affermazione di responsabilità dei medici (ed anche quella dell'appellante, nella sua qualità di primario ospedaliero) non era fondata su prove certe, bensì su "*cervellotiche presunzioni, neppure tra loro concordanti*".

Con il terzo motivo di gravame, l'appellante ha dedotto che:

- il Tribunale non aveva tenuto conto dei precisi rilievi dei CTU, mentre aveva utilizzato, ai fini della decisione soltanto alcune osservazioni marginali dei CTU, per rafforzare " le sue presunzioni ";
- il Tribunale aveva erroneamente valutato le conclusioni dei CTU;

- doveva escludersi la colpa di esso appellante, il quale non aveva neppure presenziato alla fase del travaglio della [REDACTED]
- non sussisteva, comunque, il nesso causale tra la condotta di esso appellante e l'evento.

Con il quarto motivo, il Di Grigoli ha sostenuto che il Tribunale, nel valutare le singole responsabilità dei tre medici (convenuti nel giudizio di primo grado), era incorso in ulteriori gravi inesattezze concernenti la specifica responsabilità di esso appellante.

Con il quinto motivo di gravame, l'appellante ha censurato le statuizioni della sentenza impugnata, concernenti l'esclusione della responsabilità dell'Azienda Ospedaliera Cervello (e del suo assicuratore Lloyd Adriatico spa).

Con il sesto motivo, l'appellante ha sostenuto che doveva escludersi il danno morale liquidato a [REDACTED] (sorella di [REDACTED] nata in epoca successiva all'evento dannoso).

Con il settimo motivo, l'appellante ha censurato il capo della sentenza concernente la liquidazione dei danni, eccependo anche il vizio di ultrapetizione delle statuizioni di condanna.

Con l'ottavo motivo, l'appellante ha chiesto la riforma del capo della sentenza impugnata relativo alle spese processuali.

#### **LA COSTITUZIONE DELLE ALTRE PARTI**

Si sono costituiti in giudizio [REDACTED] (attori nel processo di primo grado), in proprio e quali genitori esercenti la potestà sui figli minori [REDACTED] chiedendo il rigetto dell'appello proposto dal Di Grigoli e la conferma della sentenza impugnata, con vittoria di spese.

Inoltre, il [redacted] hanno proposto appello incidentale, chiedendo l'affermazione della responsabilità anche dell'Azienda Ospedaliera Cervello, con la conseguente condanna della medesima Azienda al risarcimento dei danni subiti da essi appellati, in solido con i sanitari già condannati dal Tribunale.

A sostegno dell'appello incidentale, è stato evidenziato che:

- le lesioni subite da [redacted] erano state anche la conseguenza diretta ed immediata della disorganizzazione e delle carenze strutturali dell'ente ospedaliero presso il quale la partoriente [redacted] era stata ricoverata;
- il fatto che l'Azienda Ospedaliera " Cervello " avesse solo temporaneamente ospitato la Divisione di Ostetricia e Ginecologia del Presidio Ospedaliero " Aiuto Materno " di Palermo non valeva ad escludere la responsabilità della predetta Azienda Ospedaliera;
- neppure assumeva rilievo decisivo la circostanza che il personale medico intervenuto non dipendesse dalla Azienda Ospedaliera Cervello, bensì dalla AUSL n. 6;
- la responsabilità della struttura ospedaliera derivava, secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale, da un rapporto contrattuale di fatto, realizzatosi attraverso il contatto sociale della partoriente con la struttura stessa;
- nel caso di specie, la [redacted] aveva usufruito, di fatto, delle strutture proprie dell'Azienda ospedaliera " Cervello ".

Si è costituito in giudizio anche Guli Giuseppe (medico ospedaliero), che ha proposto appello incidentale, chiedendo la riforma della

sentenza di primo grado e, segnatamente, il rigetto di tutte le domande avanzate dal [redacted] e dalla [redacted] nei suoi confronti, per la mancanza della prova del danno e del nesso eziologico tra l'evento dannoso e la condotta tenuta da esso appellato, con conseguente esclusione della sua responsabilità (per condotta omissiva).

In subordine, il Guli ha chiesto:

- la riforma della sentenza impugnata ed in particolare l'eliminazione delle statuizioni di condanna contenute nella menzionata sentenza, che erano, comunque, viziate da extrapetizione ed ultrapetizione, con conseguente la riduzione di tali statuizioni;
- la revoca della sua condanna al risarcimento del danno morale in favore della minore [redacted];
- la condanna di [redacted] e [redacted] al pagamento delle spese processuali di entrambi i gradi del giudizio, nonché delle spese per le consulenze tecniche (d'ufficio e di parte);
- l'eventuale richiamo dei CTU.

Con il primo motivo di appello incidentale, il Guli ha censurato il mancato accertamento del nesso eziologico tra la condotta dei medici ed i danni cerebrali rilevati nel neonato, [redacted].

Con il secondo motivo di appello incidentale, il Guli ha censurato l'esclusione della responsabilità dell'Azienda Ospedaliera Cervello, chiedendo che venisse affermata la responsabilità solidale della predetta Azienda.

Con il terzo motivo di appello incidentale, il Guli ha censurato il capo della sentenza concernente la liquidazione dei danni, eccependo

il vizio di ultrapetizione ed extrapetizione delle statuizioni di condanna e dolendosi anche della liquidazione del danno morale a

~~XXXXXXXXXX~~.

Si è costituito in giudizio anche Nicolai Maurizio (medico ospedaliero), che ha proposto appello incidentale, chiedendo, in via principale, che venisse disposta l'integrazione del contraddittorio nei confronti della USL n. 60 (ente di cui tutti i medici citati in giudizio erano dipendenti), con <sup>il</sup> conseguente annullamento della sentenza impugnata e <sup>la</sup> rimessione del processo al Tribunale.

Cfr  
Cfr

In subordine, il Nicolai ha sostenuto che l'Ospedale Cervello era passivamente legittimato e doveva considerarsi responsabile solidale dei danni lamentati dal ~~XXXXXXXXXX~~ e dalla ~~XXXXXXXXXX~~.

Il Nicolai ha pure dedotto di avere regolarmente chiamato in garanzia la Lloyd Adriatico Spa, che doveva tenerlo indenne da eventuali danno posti a suo carico.

Nel merito, il Nicolai ha sostenuto di non essere responsabile dei danni lamentati dal ~~XXXXXXXXXX~~ e dalla ~~XXXXXXXXXX~~, in quanto la sua condotta non poteva considerarsi negligente ne' erronea.

In ulteriore subordine, il Nicolai ha chiesto la riduzione dei danni liquidati dal Tribunale, " entro l'ammontare delle domande degli attori ";

In via istruttoria, è stata chiesta la rinnovazione della consulenza tecnica d'ufficio.

Con il primo motivo, l'appellante incidentale ha chiesto che venisse disposta l'integrazione del contraddittorio nei confronti della USL n. 60.

Cfr

Con il secondo motivo, l'appellante incidentale ha sostenuto che l'Ospedale Cervello era passivamente legittimato e doveva considerarsi responsabile solidale dei danni lamentati dal [redacted] e dalla [redacted].

Con il terzo motivo, l'appellante incidentale ha sostenuto che la Lloyd Adriatico Spa era stata validamente chiamata in giudizio da esso appellante, quale terzo beneficiario del contratto di assicurazione stipulato dalla AUSL n. 6 (suo datore di lavoro) con la predetta società.

Con il quarto motivo, il Nicolai ha contestato la natura contrattuale della sua responsabilità e di quella degli altri medici citati in giudizio.

Con il quinto motivo, il Nicolai ha sostenuto di non essere responsabile dei danni lamentati dal [redacted] e dalla [redacted], in quanto la sua condotta non poteva considerarsi negligente ne' erronea.

Con il sesto motivo, il Nicolai ha chiesto la rinnovazione della CTU, per colmare le lacune degli accertamenti disposti nel giudizio di primo grado.

Con il settimo motivo, il Nicolai ha censurato le statuizioni della sentenza appellata in relazione ai danni liquidati dal Tribunale.

Si è costituita in giudizio anche l'**Azienda Ospedaliera " V. Cervello "**, eccependo l'inammissibilità dell'appello principale proposto dal Di Grigoli nei confronti di essa appellata.

A sostegno della eccezione di inammissibilità è stato evidenziato che:

- l'appello si poneva in contrasto con il divieto di " jus novorum " sancito dall'art. 345 cod. civ., in quanto il Di Grigoli, nel

giudizio di primo grado non aveva sostenuto la responsabilità solidale dell'Azienda Ospedaliera;

- l'appello non poteva neppure considerarsi specifico.

L'Azienda Ospedaliera ha anche eccepito l'infondatezza dell'appello incidentale proposto da ~~Cristiano Marco~~ e ~~Giovanna Allonssi~~, " V. Cervello ".

In via incidentale e subordinata, l'Azienda Ospedaliera ha eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva.

In ulteriore subordine, l'Azienda Ospedaliera ha chiesto, con appello incidentale, la condanna della Lloyd Adriatico Spa a tenerla indenne da ogni somma che la stessa sarebbe stata obbligata a pagare a ~~Cristiano Marco~~ e ~~Giovanna Allonssi~~ e delle spese legali di entrambi i gradi del giudizio.

L'Azienda Ospedaliera " V. Cervello " ha anche proposto appello incidentale ex art. 343, comma secondo, c.p.c. nei confronti degli altri appellanti incidentali Guli Giuseppe e Nicolai Maurizio, formulando richieste analoghe a quelle specificate in precedenza.

Si è costituita in giudizio anche la **Lloyd Adriatico Assicurazioni spa**, chiedendo il rigetto dell'appello, con vittoria di spese di entrambi i gradi del giudizio.

In particolare, la suddetta appellata ha evidenziato di avere stipulato, all'epoca dei fatti, la polizza per la responsabilità civile in favore della Regione Siciliana, Unità Sanitaria Locale n. 60, che era l'unico soggetto legittimato a far valere in giudizio la copertura assicurativa pattuita.

La Corte ha richiesto chiarimenti ai CTU nominati dal Tribunale, che, in data 7 dicembre 2011, hanno depositato una relazione integrativa.

All'udienza collegiale del 4 luglio 2012, la causa è stata posta in decisione, sulle conclusioni precisate dalle parti e trascritte in epigrafe.

### **ALCUNE ECCEZIONI PRELIMINARI**

Tanto premesso, deve anzitutto esaminarsi il primo motivo dell'appello incidentale di **Nicolai Maurizio** (medico ospedaliero), che ha chiesto disporsi l'integrazione del contraddittorio nei confronti della USL n. 60 (ente di cui tutti i medici citati in giudizio erano dipendenti), con il conseguente annullamento della sentenza impugnata e la rimessione del processo al Tribunale.

La relativa eccezione si ravvisa infondata.

Ed invero, la USL n. 60 non può considerarsi parte necessaria, nel presente processo, in cui si verte in materia di obbligazioni solidali, sicché il creditore ha la facoltà di citare in giudizio soltanto alcuni dei debitori solidali (come è avvenuto nel caso di specie).

Pure infondata si ravvisa l'eccezione di nullità formulata dal Di Grigoli con la terza comparsa conclusionale.

Il suddetto appellante ha sostenuto che la sentenza appellata sarebbe sostanzialmente priva di motivazione, essendo stata redatta mediante l'utilizzo dei tasti "copia - incolla" del sistema di videoscrittura.

La Corte osserva che la sentenza impugnata è stata motivata secondo le prescrizioni di legge e contiene anche i necessari riferimenti

individualizzanti, per cui non può considerarsi nulla per mancanza di motivazione.

Pure infondata è l'eccezione sollevata dal Di Grigoli in relazione al proprio difetto di legittimazione passiva.

La circostanza che il suddetto appellante, all'epoca dei fatti, fosse dipendente della USL n. 60 (e non dell'Ospedale Cervello di Palermo) non vale, infatti, a escludere la legittimazione passiva dello stesso, dovendosi considerare, tra l'altro, che l'obbligazione del medico dipendente dal servizio sanitario per responsabilità professionale nei confronti del paziente, secondo il consolidato orientamento dei giudici di legittimità, è fondata sul cosiddetto " *contatto sociale* " ed ha natura contrattuale (il menzionato orientamento giurisprudenziale sarà meglio illustrato e chiarito nel prosieguo della sentenza).

#### **LE CONDOTTE DEI SANITARI E IL NESSO CAUSALE**

A questo punto vanno esaminate, in un unico contesto, per ragioni di economia processuale e per la connessione logico giuridica delle problematiche sottoposte alla valutazione della Corte, le censure difensive formulate dal Di Grigoli (appellante principale), dal Guli e dal Nicolaj (appellanti incidentali) in relazione ai comportamenti tenuti dai predetti sanitari e alla loro rilevanza causale nella determinazione dell'evento dannoso dedotto in giudizio.

La Corte osserva che le censure difensive non valgono a contrastare adeguatamente le condivisibili argomentazioni svolte nella sentenza impugnata sulla condotta colposa dei sanitari sopra indicati.

In effetti, secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale (già menzionato in precedenza), la responsabilità del sanitario è di tipo

contrattuale (ovvero da “ contatto sociale “): la Corte di Cassazione ha affermato che l'accettazione del paziente in una struttura (pubblica o privata) deputata a fornire assistenza sanitaria-ospedaliera, ai fini del ricovero o di una visita ambulatoriale, comporta la conclusione di un contratto di prestazione d'opera atipico di spedalità, laddove la responsabilità del medico dipendente dell'ente ospedaliero verso il paziente è fondata sul contatto sociale, instauratosi tra quest'ultimo ed il medico chiamato ad adempiere nei suoi confronti la prestazione dal medesimo convenuta con la struttura sanitaria, che è fonte di un rapporto il quale, quanto al contenuto, si modella sul contratto d'opera professionale, in base al quale il medico è tenuto all'esercizio della propria attività nell'ambito dell'ente con il quale il paziente ha stipulato il contratto, ad essa ricollegando obblighi di comportamento di varia natura, diretti a garantire che siano tutelati gli interessi emersi o esposti a pericolo in occasione del detto “ contatto “, e in ragione della prestazione medica conseguentemente da eseguirsi (cfr. Cassazione 13.4.2007, n. 8826 ed in senso conforme Cassazione, sez. III, 8.10.2008, n. 24791).

Da tale premessa derivano rilevanti conseguenze, ivi compresa la diversa disciplina dell'onere della prova.

Ed invero, “ *In tema di responsabilità da intervento medico la responsabilità sia del medico che dell'ente ospedaliero trova titolo nell'inadempimento delle obbligazioni ai sensi dell'art. 1218 cod. civ. e segg.* “ (cfr. Cassazione, Sezioni Unite 11.1.2008, n. 577 e Cassazione 13.4.2007 n. 8826).

Pertanto, il danneggiato è tenuto a provare il contratto, o comunque l'esistenza del rapporto con il medico (ossia del rapporto che costituisce la fonte dell'obbligazione) e ad allegare la difformità della prestazione ricevuta rispetto al modello normalmente realizzato da una condotta improntata alla dovuta diligenza, e l'aggravamento (ovvero il mancato miglioramento della situazione patologica), mentre a carico del sanitario, presunta la colpa, incombe l'onere di provare che l'inesattezza della prestazione dipende da causa a lui non imputabile, ossia la prova del fatto impeditivo (cfr., tra le altre, cfr. Cassazione 13.4.2007, n. 8826, Cassazione, sez. III, 8.10.2008, n. 24791 e Cassazione, Sezioni Unite, 30.10.2001, n. 13533).

In sostanza, spetta al medico dimostrare di aver agito secondo le regole tecniche che governano la sua attività professionale, non potendosi addossare al soggetto danneggiato la dimostrazione del contenuto (anche in termini temporali) delle prestazioni fornite dal sanitario.

Dagli esposti principi discende che eventuali lacune probatorie imputabili al medico (ovvero a più sanitari) si riflettono negativamente sulla posizione del medesimo.

In particolare, la difettosa (o lacunosa) tenuta della cartella clinica non vale ad escludere la sussistenza del nesso eziologico tra la condotta dei medici e l'evento lesivo, ma consente anzi di ricorrere alle presunzioni.

Ebbene, nel caso di specie, i principi giuridici esposti e le risultanze della CTU inducono a ritenere infondate le censure difensive

formulate dal Di Grigoli, dal Guli e dal Nicolai in relazione ai comportamenti tenuti dai predetti sanitari.

Le fasi della vicenda sono state correttamente descritte nella sentenza di primo grado, alla quale si rimanda per la ricostruzione dei fatti.

Peraltro, appare necessario soffermarsi su alcuni aspetti fondamentali della vicenda sottoposta all'esame della Corte.

Va, anzitutto, evidenziato che già al momento dell'ingresso di [REDACTED] in sala travaglio emergevano alcune circostanze sospette, di cui i sanitari non hanno tenuto conto in maniera adeguata, omettendo di valutare, con la necessaria diligenza, i dati clinici relativi alla [REDACTED] ed inducendosi ad adottare la decisione (rivelatasi erronea) di procedere al parto naturale, nonostante questo presentasse, nel caso di specie, rischi elevati (rischi che si sono concretizzati in una grave patologia per il neonato).

Esistevano, infatti, delle anomalie, quali la durata prolungata del travaglio (nei termini precisati a pag. 10 della sentenza impugnata) e soprattutto l'eccessiva lentezza della parte presentata: in relazione a quest'ultimo aspetto, i CTU nominati dal Tribunale hanno evidenziato che *" la progressione del feto attraverso il canale del parto si dimostra alquanto lenta ... Successivamente alle ore 17:30 viene rilevato un arresto della progressione "*.

Ebbene, tra i comportamenti negligenti dei medici deve attribuirsi particolare rilievo a quello riscontrato nell'analisi dei tracciati cardiocografici, dei quali il primo appariva regolare, il secondo

(effettuato alle ore 14:44) era sospetto e doveva essere proseguito, mentre il terzo e il quarto risultavano non valutabili.

Anche i CTU hanno affermato che *il secondo tracciato, che presentava ridotta variabilità tipo 0 -1, andava proseguito sino a quando non si fossero manifestate modificazioni positive ovvero per oltre 40 minuti in caso di persistenza. Esiste infatti un rapporto tra ipossia più o meno grave del feto e ridotta variabilità e quando questa è inferiore a 5 battiti per minuto per oltre 40 minuti il tracciato può definirsi patologico.*

Da quanto esposto in precedenza, è desumibile la grave negligenza dei medici, i quali, nonostante il tracciato delle 14:44 fosse sospetto (nei termini sopra precisati), hanno proceduto ad eseguire i traccati successivi senza preoccuparsi di *“ migliorare la registrazione riposizionando il trasduttore, o di applicare elettrodo sullo scalpo ovvero di passare alla valutazione del BCF (battito cardiaco fetale) mediante accurata auscultazione. Viceversa la registrazione viene sospesa e non esistono altre annotazioni del BCF ”* (cfr. relazione dei CTU pagg. 21 - 22).

In effetti, l'impossibilità di decifrare i due ultimi traccati CTG (cardiotomografici) e la mancata trascrizione dei rilievi dell'auscultazione del battito cardiaco fetale costituiscono, di per sé, violazioni delle regole della perizia professionale e, comunque, non possono far presumere – alla stregua dei principi giuridici esposti in precedenza – la mancanza di una sofferenza fetale, atteso che, secondo un criterio di probabilità logica, appare verosimile proprio il

contrario, tenuto conto dell'esito del parto e delle patologie derivate per il neonato.

Del resto, come correttamente evidenziato dal Tribunale, qualora un dato clinico non sia registrato nella cartella del paziente, ricorrono le condizioni per invertire l'onere della prova, per cui spetta ai sanitari, in tal caso, fornire la giustificazione dei comportamenti non indicati (ma che si assumono effettivamente compiuti).

Nel caso di specie, è anche emersa una ulteriore condotta negligente dei sanitari, consistita nell'aver proceduto all'infusione di ossitocina, senza il supporto di un adeguato controllo cardiografico, dovendosi considerare che, come osservato dai CTU, "*iperstimolazione e ipossia fetale sono sempre possibili*": sul punto possono richiamarsi le sentenze dei giudici di legittimità citate nella sentenza appellata e le argomentazioni del Tribunale, che non sono state adeguatamente contrastate dai sanitari appellanti.

Alla stregua delle considerazioni svolte, la Corte ritiene che i medici interessati non abbiano adempiuto, con la dovuta diligenza, alla prestazione contrattuale professionale cui erano obbligati in virtù del contatto sociale instaurato con la paziente all'atto del suo ricovero presso l'Ospedale Cervello di Palermo.

A questo punto, deve esaminarsi la sussistenza del nesso causale tra l'accertato inadempimento dei sanitari e l'evento dannoso (costituito dalla grave atrofia frontale residua al neonato [REDACTED]).

In effetti, i CTU nominati dal Tribunale sono pervenuti alla conclusione che "*le lesioni riscontrate a carico del minore subito dopo il parto e le patologie allo stesso residue sono la conseguenza*

*diretta e necessaria di una condizione di ipossia o di asfissia instauratasi dopo le ore 17,30, ma non è possibile definire se i sanitari abbiano avuto il tempo necessario per assumere adeguati provvedimenti”.*

Invece, il Tribunale ha riconosciuto la sussistenza del nesso causale tra l'accertato inadempimento dei sanitari e l'evento dannoso.

Da parte loro, il Di Grigoli, il Guli e il Nicolai hanno dedotto l'erroneità del convincimento del Tribunale.

La Corte osserva che le censure difensive sono infondate, giacché non valgono a contrastare adeguatamente le condivisibili argomentazioni svolte nella sentenza impugnata sulla sussistenza del nesso causale tra la condotta colposa dei sanitari e l'evento dannoso.

Va evidenziato al riguardo che nell'operato dei suddetti medici sono state accertate, da parte dei consulenti tecnici d'ufficio, le condotte negligenti specificate in precedenza, “ ... con riferimento ai tracciati CTG, alla mancata registrazione del BCF rilevato mediante auscultazione, nonché all'assenza di controllo CTG in occasione dell'infusione di ossitocina”.

I CTU hanno pure riscontrato dati spesso mancanti, confusi e contraddittori, come le indicazioni sull'ora del parto (*“ ore 18:35 assistenza al parto per ritardato impegno della parte presentata”* e *“ parto eutocico più sutura ore 18:15”*), la mancata registrazione del battito cardiaco fetale e la non leggibilità degli ultimi due tracciati CTG.

In tale situazione, in cui è stato dimostrato che i suddetti medici non agirono secondo i canoni della diligenza professionale dovuta

nell'ambito del rapporto contrattuale, incombeva ai sanitari dimostrare la riconducibilità dell'evento dannoso verificatosi ad una causa non imputabile alla loro condotta colposa.

Invece, i suddetti sanitari non hanno fornito alcuna prova che, nonostante le loro accertate condotte negligenti, l'evento dannoso si sarebbe ugualmente verificato, limitandosi ad indicare delle mere ipotesi, non suffragate da concreti riscontri.

Anzi, la tipologia delle negligenze accertate (trascuratezze nel monitoraggio del feto, nella fase antecedente alla sua nascita) rende verosimile - sotto il profilo logico - che le menzionate condotte colpose abbiano fornito un contributo causale alla determinazione dei danni riportati dal feto (danni accertati fin dalla espulsione del feto dall'utero materno).

Del resto, non può sottacersi che la [redacted] non aveva presentato, durante la gravidanza, rischi o patologie cui eventualmente ricollegare l'evento dannoso.

Alla stregua delle considerazioni svolte e delle condivisibili argomentazioni contenute nella sentenza impugnata, la Corte ritiene che le negligenze accertate nella condotta dei suddetti sanitari debbano porsi in relazione diretta con l'evento dannoso verificatosi (le gravi lesioni residue al piccolo [redacted], che si sono manifestate - come si è detto - fin dalla espulsione del feto dall'utero materno).

In particolare, non è risultato che le lesioni subite da [redacted] siano state determinate da fattori causali autonomi rispetto a quelli correlati alle condotte colpose dei sanitari.

Nel giudizio di appello, la Corte ha ritenuto di disporre una CTU integrativa, finalizzata ad accertare se le cause delle patologie di [REDACTED] fossero riconducibili (in tutto o in parte) a cause diverse dagli eventi verificatisi in occasione del parto ed in particolare a malattie genetiche.

I CTU hanno risposto ai quesiti formulati dalla Corte con relazione scritta.

Ebbene, gli ulteriori accertamenti hanno confermato che nel caso di [REDACTED] tutti i dati clinici ed ematochimici presenti alla nascita confortano la diagnosi (già formulata) di IPOSSIA FETALE.

Nella parte finale delle loro conclusioni, CTU hanno anche osservato quanto segue:

*“ La lettura della TAC effettuata all'Istituto Carlo Besta evidenzia una calcificazione a livello del nodo caudato. Anch'essa è verosimilmente esito di piccola emorragia su base ipossica.*

*In conclusione anche i risultati degli esami effettuati dopo la prima perizia dei CTU ... confermano un danno ipossico ischemico alla genesi delle varie patologie del [REDACTED]*

*In considerazione del fatto che le indagini genetiche effettuate hanno evidenziato alterazioni del cromosoma 4, presenti anche nel padre, e che tali alterazioni non sono mai state associate ad un fenotipo patologico, od essere facilitanti l'ipossia fetale, noi riteniamo che gli eventi verificatisi in occasione del parto non siano attribuibili neanche in parte a malattie genetiche “.*

La Corte ritiene di condividere integralmente le conclusioni alle quali i CTU sono pervenuti sulla scorta di argomentazioni immuni da

errori logici ed attenendosi scrupolosamente alle acquisizioni scientifiche della medicina e della genetica.

Del resto, le argomentazioni dei CTU non sono state adeguatamente contrastate dai rilievi formulati dai consulenti di parte (ed in particolare dai consulenti di parti nominati dal Guli).

In tale situazione, la rinnovazione della CTU (ovvero il richiamo dei consulenti d'ufficio per fornire chiarimenti) avrebbe carattere meramente esplorativo e comporterebbe, comunque, un ulteriore (ingiustificato) allungamento dei tempi processuali.

Alla stregua delle considerazioni svolte, deve confermarsi la sussistenza del nesso causale tra le condotte colpose dei sanitari e le lesioni subite da XXXXXXXXXX

In particolare, non può dubitarsi della responsabilità del dr. Guli (aiuto ospedaliero) e del dr. Nicolai (suo assistente), che hanno assistito la partoriente personalmente ed erano anche presenti al momento del parto.

#### **LA POSIZIONE DEL DR. DI GRIGOLI**

Devono, invece, esaminarsi separatamente le censure formulate dal Di Grigoli (primario ospedaliero) in ordine alla sua responsabilità nella causazione delle lesioni (affermata dal Tribunale).

La Corte osserva che anche le censure difensive riguardanti la specifica posizione del Di Grigoli appaiono infondate.

Risulta dagli atti che il suddetto primario ospedaliero, in data 19 ottobre 1995, ha iniziato a lavorare alle ore 8:02 ed ha terminato il suo turno alle ore 15:17 (cfr. il foglio di presenza).

64

Il D<sup>i</sup> Grigoli ha sostenuto che nel momento in cui lo stesso si era allontanato dall'Ospedale la situazione della [redacted] e del feto apparivano regolari.

La Corte osserva che il comportamento colposo del D<sup>i</sup> Grigoli, rilevante ai fini dell'affermazione della sua responsabilità nella causazione dell'evento dannoso, è riconducibile all'analisi dei tracciati cardiologografici.

Il primo tracciato (effettuato alle ore 2:29) appariva regolare, ma quello successivo (effettuato ben 12 ore dopo) risultava sospetto, presentando "Livello 140 bpm (ossia batti per minuto) . Variabilità tipo 0 - 1 " : Accelerazioni una " .

Ebbene, i CTU hanno evidenziato che " Il secondo tracciato andava proseguito sino a quando non si fossero manifestate modificazioni positive ovvero per oltre 40 minuti in caso di persistenza della ridotta variabilità. L'anomalia risulta ancora più intrigante in quanto il successivo tracciato CTG che inizia ad ore 15:18 e precisamente 25' dopo la sospensione del precedente tracciato nei primi 20' presenta ridotta variabilità... " .

Infatti, come precisato dai CTU, esiste un rapporto tra ipossia più o meno grave del feto e ridotta variabilità: quando questa è inferiore a 5 batti per minuto per oltre 40 minuti il tracciato può definirsi patologico.

In tale situazione, deve ritenersi che il primario, dr. Di Grigoli, presente in Ospedale al momento del tracciato sospetto, abbia tenuto una condotta colposa, per avere omissso di accertare l'effettivo andamento cardiaco fetale.

Del resto, il suddetto primario ha lasciato l'attività di assistenza proprio nel momento in cui lo stesso poteva avvedersi di una situazione anomala di rischio.

In effetti, il Di Grigoli, anche nella sua qualità di primario, se voleva terminare il proprio turno ed allontanarsi dall'Ospedale, avrebbe dovuto curarsi di impartire le opportune direttive ai medici che rimanevano in servizio, avvertendoli di prestare particolare attenzione nell'effettuazione dei successivi tracciati, come invece non avvenne.

Anzi, proprio il dato oggettivo costituito dalla non leggibilità degli altri tracciati eseguiti (il terzo e il quarto) è indicativo della scarsa attenzione prestata dai sanitari che effettuarono tali tracciati.

In quei frangenti si sarebbe dovuto cercare – come hanno evidenziato i CTU – *“ di migliorare la registrazione riposizionando il trasduttore, o di applicare elettrodo sullo scalpo ovvero di passare alla valutazione del BCF (battito cardiaco fetale) mediante accurata auscultazione. Viceversa la registrazione viene sospesa e non esistono altre annotazioni del BCF ”* (cfr. relazione dei CTU pagg. 21 – 22).

Peraltro, devono condividersi le considerazioni giuridiche sulla responsabilità del primario ospedaliero esposte nella sentenza impugnata, con particolare riferimento ai principi affermati dai giudici di legittimità con la sentenza 6822/2001 (la cui massima è stata riportata a pagina 21 della sentenza di primo grado).

Alla stregua di quanto esposto in precedenza, deve ritenersi che anche il primario dr. Di Grigoli sia responsabile, in solido con il dr. Guli e il dr. Nicolai, dei danni cagionati a [REDACTED].



esercenti la potestà sui figli minori [redacted] e [redacted] [redacted] nei confronti dell'Ospedale Cervello.

Va pure rilevato che l'Ospedale Cervello, a sua volta, ha impugnato (in via incidentale e subordinata) la sentenza di primo grado in relazione alla riconosciuta legittimazione passiva.

Tanto premesso, si ritiene di prendere le mosse proprio dalla questione relativa alla legittimazione passiva dell'Ospedale Cervello, che è stata correttamente riconosciuta dal Tribunale.

In effetti, i sanitari che cagionarono, nel caso di specie, le lesioni a [redacted] con le loro condotte colpose (descritte in precedenza), non erano dipendenti dell'Ospedale Cervello, bensì della USL n. 60 e precisamente del Presidio Aiuto Materno (poi assorbito dall'Azienda USL n. 6), anche se il menzionato presidio era, a quel tempo, ospitato presso i locali dell'Ospedale Cervello di Palermo.

Il Tribunale ha riconosciuto la legittimazione passiva dell'Ospedale Cervello, partendo dalla premessa che, secondo il consolidato e condivisibile orientamento giurisprudenziale (meglio illustrato in precedenza), la responsabilità della struttura ospedaliera deriva non tanto dal rapporto obbligatorio insorto tra le parti, bensì dal rapporto contrattuale di fatto, instauratosi con il contatto sociale tra il paziente e la struttura ospedaliera.

In effetti, nel caso di specie, la [redacted] è stata ricoverata presso l'Ospedale Cervello, che, per il semplice fatto del ricovero, era tenuto a garantire alla paziente la migliore e corretta assistenza, che non si sostanziava nella mera fornitura di prestazioni di natura alberghiera (somministrazioni di vitto e alloggio), ma anche nel mettere a



disposizione della paziente il proprio apparato organizzativo e strumentale: tali considerazioni hanno correttamente indotto il Tribunale a riconoscere la legittimazione passiva dell'Ospedale Cervello in relazione ai danni richiesti da ~~Carla Alfons~~ e ~~Tristan~~ ~~Mario~~ (in proprio e nella qualità di genitori esercenti la potestà sui figli minori).

Peraltro, il Tribunale ha rigettato, nel merito, le domande proposte nei confronti dell'Ospedale Cervello, osservando che non era rinvenibile nella struttura sanitaria (intesa in senso ampio) alcun profilo di responsabilità.

Il convincimento esposto dal primo giudice non è condivisibile, dovendosi evidenziare che, nel caso di specie, la paziente aveva la consapevolezza di essere stata ricoverata nella struttura dell'Ospedale Cervello e di poter fare affidamento sulle risorse (strutturali ed umane) di tale struttura organizzativa.

Tale aspetto ha assunto rilievo, presumibilmente, anche in relazione alla scelta effettuata dalla ~~Carla~~ di ricoverarsi nella menzionata struttura ospedaliera.

A giudizio della Corte, il paziente (un soggetto sicuramente estraneo alle scelte di carattere organizzativo e burocratico adottate dall'amministrazione sanitaria nel suo complesso ed inconsapevole di tali decisioni) non può venire penalizzato (anche ai fini della tutela legale) per effetto di scelte operate dall'amministrazione ospedaliera, come quella (effettuata nel caso di specie) di fare operare nei locali dell'Ospedale Cervello una equipe di sanitari (la divisione di ginecologia) che non era formata da dipendenti di quel presidio

ospedaliero bensì da personale della USL n. 60 (precisamente del presidio denominato " Aiuto Materno ", poi assorbito dalla Azienda USL n. 6).

Ebbene, secondo una interpretazione ispirata al principio di buona fede, il coacervo di competenze venutosi a creare, di fatto, per effetto dell'adozione di provvedimenti (di carattere singolare), che hanno comportato una evidente deroga rispetto agli ordinari modelli organizzativi ospedalieri (concretatasi nell'inserimento di una divisione del presidio sanitario " Aiuto Materno " nell'Ospedale Cervello), non deve, comunque, arrecare conseguenze pregiudizievoli per il paziente.

Le considerazioni svolte inducono a ritenere che la prestazione professionale, nel caso di specie, dovesse essere garantita anche dall'Ospedale Cervello, ossia dalla struttura ospedaliera con cui si era instaurato il rapporto di fatto (meglio descritto in precedenza), in virtù del contatto sociale, tra il paziente e la struttura ospedaliera.

Comunque, in capo all'Ospedale Cervello, devono ricadere gli effetti derivanti dalla " *culpa in eligendo* ", anche se – sotto il profilo formale – i sanitari che entrarono in contatto con la paziente non erano dipendenti della predetta struttura sanitaria.

Alla stregua delle considerazioni svolte, deve ritenersi che anche l'Ospedale Cervello sia responsabile dei danni derivanti dalla condotta colposa dei medici (dr. Di Grigoli, Guli e Nicolai), in solido con i predetti sanitari.

**LE DOMANDE PROPOSTE NEI CONFRONTI DELLA  
LLOYD ADRIATICO SPA**

A questo punto devono esaminarsi le domande di garanzie proposte dall'Ospedale Cervello e dal Guli nei confronti della Lloyd Adriatico Spa.

La Corte osserva che le suddette domande sono infondate, essendo risultato che la polizza assicurativa con la suddetta compagnia assicuratrice era stata sottoscritta dalla AUSL n. 60, cui è subentrato, *Cp*  
*anche nel contratto, l'AUSL n. 6 di Palermo!*  
In tale situazione, l'Ospedale Cervello e il Guli avrebbero potuto chiamare in giudizio la AUSL n. 6, che avrebbe potuto chiamare in giudizio, a sua volta, la suddetta compagnia assicuratrice.

Comunque, deve ribadirsi che soltanto la suddetta azienda sanitaria poteva chiamare in giudizio, per far valere la garanzia assicurativa derivante dalla menzionata polizza, la compagnia Lloyd Adriatico Spa.

Sotto altro profilo, deve evidenziarsi che:

- rispetto all'Ospedale Cervello non si è verificato alcun fenomeno successorio concernente il contratto di assicurazioni stipulato dalla AUSL n. 60;
- l'Ospedale Cervello costituiva un ente autonomo dal SOGGETTO Azienda *Cp* che aveva stipulato la polizza assicurativa;
- il contratto di assicurazione stipulato dalla AUSL n. 60 non era *Cp* strutturato come un contratto a favore del terzo (ed in particolare in favore dei dipendenti dell'azienda sanitaria, come il Guli).

Le considerazioni svolte comportano il rigetto delle domande proposte nei confronti della Lloyd Adriatico Spa ed assumono

carattere assorbente rispetto alle altre difese formulate, in via subordinata, dalla predetta compagnia assicurativa.

#### **IL DANNO MORALE LIQUIDATO DAL TRIBUNALE A**

Appaiono, invece, fondate le censure difensive concernenti l'esclusione del danno morale liquidato a [REDACTED] (sorella di [REDACTED] nata in epoca successiva all'evento dannoso).

Infatti, proprio la circostanza che [REDACTED] sia nata tre anni dopo il fratello [REDACTED] induce ad escludere che dall'evento dannoso (le lesioni subite dal fratello) possa essere derivato un danno morale riflesso per la sorella [REDACTED].

Il danno morale liquidato dal Tribunale a [REDACTED] deve essere, dunque, eliminato.

#### **LA LIQUIDAZIONE DEI DANNI**

A questo punto vanno esaminate, in un unico contesto, le questioni concernenti la liquidazione dei danni.

[REDACTED] e [REDACTED] (in proprio e nella qualità di genitori esercenti la potestà sul figlio minore [REDACTED]) hanno chiesto, con la " nota di precisazione delle conclusioni " depositata all'udienza del 4 luglio 2012, la liquidazione di somme ulteriori rispetto a quelle riconosciute dal Tribunale.

I difensori del Di Grigoli, del Guli e del Nicolai si sono opposti alle richieste formulate dalla [REDACTED] dal [REDACTED] ed hanno comunque dichiarato di non accettare il contraddittorio sulle " domande nuove " (cfr. il verbale di udienza del 4 luglio 2012).



La Corte osserva che le richieste formulate da ~~Giuseppe Zito~~ e ~~Francesco Maria~~ con la nota sopra indicata sono inammissibili, dovendosi considerare che i predetti hanno proposto appello incidentale solo in relazione al mancato riconoscimento della responsabilità dell'Ospedale Cervello, mentre non hanno chiesto, con l'appello incidentale, alcun aumento delle somme liquidate dal Tribunale.

Da parte loro, il Di Grigoli, il Gulì e il Nicolai hanno anche eccepito il vizio di ultrapetizione delle statuizioni di condanna.

L'eccezione di ultrapetizione si ravvisa parzialmente fondata, nei limiti che saranno precisati nel prosieguo della motivazione.

In effetti, nel giudizio di primo grado, ~~Giuseppe Alfonso~~ e ~~Cristiano~~ ~~Mario~~ hanno concluso come in atto di citazione, sicché le somme specificamente indicate nell'atto di citazione costituivano un limite per il Tribunale, ai fini della liquidazione dei danni richiesti.

In particolare, deve evidenziarsi che nell'atto di citazione il danno biologico subito da ~~Giuseppe Zito~~ è stato richiesto in lire 600.000.000 (pari ad euro 309.874,13), mentre nella sentenza impugnata è stata liquidata al predetto ~~Cristiano~~ a titolo di danno biologico, la maggior somma di euro 544.652,62.

La Corte deve, quindi, procedere a correggere il vizio di ultrapetizione contenuto nella sentenza impugnata, in relazione alla liquidazione del danno biologico.

A tal fine deve sottrarsi dall'importo dei danni liquidati a ~~Cristiano~~ ~~Alberto~~, come somma capitale (euro 840.815,77), la differenza tra l'importo liquidato dal Tribunale a titolo di danno biologico (euro

544.652,62) e quello di euro 309.874,13 (richiesto con il menzionato atto di citazione), ossia la somma di euro 234.778,49, secondo il seguente calcolo aritmetico: euro 840.815,77 meno euro 234.778,49 = **euro 606.037,28.**

Un ulteriore vizio di ultrapetizione è ravvisabile nella sentenza appellata, laddove il Tribunale ha condannato il Di Grigoli, il Gulì e il Nicolai a pagare a [redacted] (rappresentato dai genitori esercenti la potestà) la somma di euro 18.720,00, da versarsi ogni anno, con decorrenza dall'agosto 2005 (somma da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT), per le spese di assistenza (ossia a titolo di risarcimento del danno emergente).

A giudizio della Corte, deve condividersi il criterio adottato dal Tribunale secondo cui è preferibile, anche nell'interesse del soggetto danneggiato, determinare in favore di ~~Cristiano Alberto~~ una rendita vitalizia, anziché una somma capitalizzata (siccome richiesto dai genitori esercenti la potestà su [redacted] che avevano indicato, nell'atto di citazione, la somma di lire 298.739.025, oltre interessi, a titolo di danno emergente).

Tuttavia, la determinazione della rendita in questione deve tener conto dei dati forniti da [redacted] e [redacted] nell'atto di citazione, per correggere il vizio di extrapetizione eccetto tempestivamente dagli obbligati.

A tal fine, deve tenersi conto di quanto esposto nel menzionato atto di citazione ed in particolare nel seguente passaggio:

*<< Sotto il secondo profilo (danno emergente) va considerata la necessità, per il piccolo [redacted] di essere continuamente*

assistito. Poichè attualmente a tale assistenza provvedono i genitori, il danno emergente che deve essere risarcito è quello che si determina a partire dal momento in cui i genitori stessi non saranno in grado di dare ad ~~Andrea~~ le cure che attualmente gli offrono, cioè ragionevolmente al compimento del 25° anno di età del minore. Le spese necessarie per tali cure possono essere fissate con criterio equitativo in £ 2.500.000 mensili (destinate probabilmente ad aumentare) ( Trib. Udine, sent. 13/5/1991 ...) >> (cfr. pag. 25 dell'atto di citazione).

Partendo da questa base di calcolo, nell'atto di citazione, è stato poi calcolata (con i conteggi ivi contenuti) la somma capitale richiesta, a titolo di danno emergente (pari a lire 298.739.025).

Orbene, per correggere l'eccezionale vizio di ultrapetizione e, nel contempo, assicurare al danneggiato una rendita vitalizia (ossia la forma di tutela sicuramente più idonea, come correttamente riconosciuto dal Tribunale), la Corte ritiene di dovere recepire i dati esposti nel menzionato atto di citazione.

Alla stregua delle considerazioni svolte, i soggetti obbligati (il Di Grigoli, il Guli, nonché l'Ospedale Cervello di Palermo, che è stato riconosciuto responsabile dei danni subiti da ~~Federico Albano~~, con la presente sentenza di secondo grado) sono tenuti a pagare a ~~Andrea~~ ~~Andrea~~ (rappresentato dai genitori esercenti la potestà) la somma di euro 15.493,68 (euro 1.291,14 mensili, pari a lire 2.500.000, per dodici mensilità), da versarsi ogni anno, con decorrenza dalla data in cui il predetto ~~Federico~~ compirà l'età di anni venticinque.



L'inciso contenuto nel menzionato atto di citazione, secondo cui " *le spese necessarie per tali cure possono essere fissate con criterio equitativo in £ 2.500.000 mensili (destinate probabilmente ad aumentare)* " consente di prevedere che la somma di euro 15.493,68 (dovuta al [REDACTED] per le spese di assistenza, ossia a titolo di risarcimento del danno emergente) sia rivalutata annualmente secondo gli indici ISTAT.

Le altre statuizioni di condanna contenute nella sentenza impugnata non risultano, invece, viziate da ultrapetizione.

Tali statuizioni vanno confermate, essendo conformi ai criteri previsti dalla legge per la liquidazione dei danni.

Sulle somme indicate nel dispositivo sono pure dovuti gli interessi legali dalla data della decisione di primo grado (che ha trasformato il debito di valore in debito di valuta) al saldo.

#### **LE SPESE PROCESSUALI**

Per quanto riguarda le spese del giudizio di primo grado, l'unica modifica da apportare alle statuizioni contenute nella sentenza impugnata riguarda l'Azienda Ospedaliera " V. Cervello " di Palermo, che, per la sua soccombenza (affermata nel processo di appello), è tenuta a rifondere, in solido con il Di Grigoli, il Guli e il Nicolai, le spese di lite sostenute da [REDACTED] e [REDACTED] (ivi comprese le spese di CTU).

Il Di Grigoli, il Guli, il Nicolai e l'Azienda Ospedaliera " V. Cervello " di Palermo, sono pure tenuti, in solido, a rifondere le spese di lite sostenute da [REDACTED] e [REDACTED] nel giudizio di



606.037,28, oltre agli interessi legali dalla data della sentenza di primo grado al saldo;

condanna l'Azienda Ospedaliera " V. Cervello " di Palermo, in solido con Di Grigoli, Guli Giuseppe e Nicolai Maurizio, a pagare a [REDACTED] [REDACTED] (nato il 19 ottobre 1995 e rappresentato in giudizio dai genitori esercenti la potestà) la somma di euro 15.493,68, da versarsi ogni anno, ma con decorrenza dalla data in cui il predetto [REDACTED] compirà l'età di anni venticinque (somma da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT);

condanna l'Azienda Ospedaliera " V. Cervello " di Palermo, in solido con Di Grigoli Domenico, Guli Giuseppe e Nicolai Maurizio, a pagare a [REDACTED] a [REDACTED] e [REDACTED] (genitori di [REDACTED] [REDACTED]) la somma di euro 168.480,00, oltre agli interessi legali dalla data della sentenza di primo grado al saldo;

condanna l'Azienda Ospedaliera " V. Cervello " di Palermo, in solido con Di Grigoli Domenico, Guli Giuseppe e Nicolai Maurizio, a pagare a [REDACTED] e [REDACTED] (genitori di [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED]) la somma di euro 136.163,15 per ciascuno, oltre agli interessi legali dalla data della sentenza di primo grado al saldo;

condanna l'Azienda Ospedaliera " V. Cervello " di Palermo a rifondere, in solido con il Di Grigoli, il Guli e il Nicolai (già condannati con la sentenza appellata), le spese di lite sostenute da [REDACTED] e [REDACTED] (ivi comprese le spese di CTU);  
conferma, nel resto, la sentenza impugnata;

condanna l'Azienda Ospedaliera " V. Cervello " di Palermo, Di Grigoli Domenico, Guli Giuseppe e Nicolai Maurizio, in solido, a

rifondere a [redacted] e [redacted] (genitori di [redacted])  
[redacted] le spese di lite sostenute nel giudizio di appello, liquidate in  
euro 17.500,00, oltre IVA e CPA come per legge;

pone definitivamente a carico solidale del Di Grigoli, del Guli, del  
Nicolai e dell'Azienda Ospedaliera " V. Cervello " di Palermo, le  
spese sostenute per la CTU integrativa disposta nel giudizio di  
appello;

dichiara interamente compensate tra le parti le spese di lite relative ai  
rapporti processuali con la Lloyd Adriatico Spa anche nel processo di  
secondo grado.

Così deciso a Palermo, nella camera di consiglio della Prima Sezione  
Civile della Corte di Appello, il 19 dicembre 2012.

Il consigliere estensore

*[Handwritten signature]*

Il Presidente

*[Handwritten signature]*

Il Funzionario Giudiziario  
Zinnanti Marisa

*[Handwritten signature]*

Depositato nella cancelleria della 1ª Sezione Civile  
della Corte il 23 GEN. 2013

Il Funzionario Giudiziario  
Zinnanti Marisa  
*[Handwritten signature]*